

COMUNE DI CONSELVE

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI A PERSONE, ENTI PUBBLICI
E PRIVATI, ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione consiliare del Comune del
Conselve n° 26 del 31/07/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Natura dei benefici

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Criteri di programmazione

Art. 5 – Criteri di attribuzione contributi e altri benefici in ambito di assistenza e sicurezza sociale

Art. 6 – Criteri di attribuzione contributi e altri benefici in ambito sportivo

Art. 7 – Criteri di attribuzione contributi e altri benefici in ambito di sviluppo economico e turistico

Art. 8 – Criteri di attribuzione contributi e altri benefici in ambito culturale

Art. 9 – Criteri di attribuzione contributi e altri benefici in ambito di tutela ambientale

Art. 10 - Contributi ordinari

Art. 11 - Contributi straordinari

Art. 12 Natura del vantaggio economico

Art. 13 Contributi alle scuole paritarie

Art. 14 - Patrocinio Comunale

Art. 15 Pubblicità del contributo o del beneficio riconosciuto

Art. 16 Responsabilità dell'Ente

Art. 17 - Trattamento dei dati

Art. 18 - Efficacia del regolamento ed entrata in vigore e norme finali.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Conselve a persone fisiche, enti pubblici e privati, fondazioni e associazioni, di contributi e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, nonché l'utilizzo temporaneo e a titolo gratuito di locali, immobili, impianti, attrezzature di proprietà comunale.
2. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento le seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative comunali, regionali, nazionali:
 - a) i contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
 - b) i trasferimenti conseguenti a specifici accordi formalizzati con Enti pubblici;
 - c) i contributi e/o i vantaggi economici disciplinati da specifiche disposizioni legislative e/o regolamentari o derivanti da specifiche convenzioni;
 - d) i benefici e le provvidenze in materia di assistenza sociale.

Art. 2 - Natura dei benefici

L'intervento del Comune che comporta vantaggi e benefici a favore di persone, istituzioni, associazioni ed enti pubblici, si distingue nelle seguenti tipologie:

- a) **contributo ordinario**: erogazione di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 2 dello Statuto del Comune di Conselve, aventi carattere occasionale o continuativo, per le quali l'ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole meritevoli sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale (ex articolo 118 della Costituzione).

I contributi si distinguono in contributi a sostegno di attività ordinarie e continuative e contributi a sostegno di iniziative specifiche.

I contributi per le attività ordinarie e continuative sono erogati a sostegno delle spese di gestione ordinaria e delle spese afferenti all'organizzazione delle attività annuali.

I contributi per le iniziative specifiche sono erogati a sostegno delle spese di organizzazione per singole iniziative o progetti di interesse per la collettività;

- b) **contributo straordinario**: erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi, progetti e iniziative a

carattere straordinario organizzati nel territorio comunale e ritenute dall'Amministrazione di particolare interesse per la collettività, anche se ricorrenti e rientranti tra le manifestazioni di carattere tradizionale;

- c) **vantaggi economici:** attribuzione di benefici, diversi dall'erogazione di denaro, anche mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale quali, a titolo esemplificativo, la prestazione di servizi, forniture, e la concessione temporanea di spazi, locali, strutture e beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa o del progetto e l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o da regolamenti;
- d) **patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune di Conselve ad una iniziativa o progetto senza scopo di lucro di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, senza l'assunzione di alcun onere né diretto, né indiretto per il Comune.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio, le persone fisiche, nonché soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro ed in particolare:

- a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
- b) i soggetti iscritti nel "Registro delle Associazioni" del Comune di Conselve di cui al vigente Regolamento comunale in materia;
- c) le associazioni che svolgono la propria attività od organizzano eventi, manifestazioni o iniziative nel territorio del Comune di Conselve;
- d) gli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazione Terzo Settore);
- e) le Organizzazioni Non Governative (ONG) di cui alla Legge 26 Febbraio 1987, n. 49;
- f) le cooperative sociali di cui alla Legge 8 Novembre 1991, n. 381;
- g) le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;
- h) le associazioni, le organizzazioni, le fondazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, non iscritti nel registro di cui alla lettera b) del presente articolo;
- i) altri enti di diritto privato disciplinati dagli artt. da 13 a 42 del codice civile;
- j) le scuole paritarie site nel territorio comunale.

Art. 4 - Criteri di programmazione

1. Avvenuta l'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Conselve la Giunta Comunale individua in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione la ripartizione delle risorse disponibili tra contributi ordinari e contributi straordinari: di seguito la Giunta Comunale provvede con proprio atto deliberativo a fornire indicazioni e declinare i criteri previsti nel presente Regolamento circa l'assegnazione dei contributi, vantaggi o altri benefici alle realtà del territorio di riferimento.
2. Nell'ipotesi in cui, dopo la scadenza indicata nel bando di cui all'art. 10 comma 2 del presente Regolamento, il totale degli importi delle richieste di contributo finanziario superi i limiti delle risorse specificamente indicate nel Piano Esecutivo di Gestione, gli importi dei contributi da assegnare saranno distribuiti in base ai punteggi conseguiti e in modo proporzionale rispetto risorse disponibili.

Art. 5 – Criteri di attribuzione contributi e altri benefici in ambito di assistenza e sicurezza sociale

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i contributi e altri benefici, riconosciuti dal Comune ai soggetti che operano nell'ambito dell'assistenza e sicurezza sociale, sono principalmente finalizzati a sostenere le attività rivolte:

- a) alla protezione, tutela e promozione dei diritti dei minori, dei giovani, degli anziani, dei soggetti con disabilità e di tutti i soggetti in condizione di fragilità sociale;
- b) alla promozione dell'inserimento sociale e lavorativo di soggetti a rischio di marginalità sociale;
- c) all'avvio e alla gestione di iniziative di promozione ed inclusione sociale;

- d) al corretto adempimento del diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- e) al sostegno di attività socio-educative e scolastiche e alla prevenzione del disagio giovanile;
- f) al volontariato civico;
- g) all'assistenza socio-sanitaria in genere.

Art. 6 – Criteri di attribuzione contributi e altri benefici in ambito sportivo

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i contributi e altri benefici, riconosciuti dal Comune ai soggetti che operano in ambito sportivo, sono principalmente finalizzati ad attività rivolte:

- a) al sostegno dei soggetti che svolgono attività di promozione della pratica dello sport svolto ed organizzato nell'ambito di organi di promozione riconosciuti dal CONI (Federazioni, Comitato, Enti di promozione sportiva, ecc.) e strutturati nel contesto di attività continue a livello agonistico e amatoriale;
- b) al sostegno di attività fisico-motorie, della formazione educativa e sportiva rivolta alla popolazione;
- c) alla promozione di attività sportive a favore di persone con disabilità, per l'avviamento e la pratica dello sport dei giovani, degli adulti e degli anziani.

Art. 7 – Criteri di attribuzione contributi e altri benefici in ambito di sviluppo economico e turistico

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i contributi e benefici, riconosciuti dal Comune ai soggetti che svolgono attività nell'ambito dello sviluppo economico e turistico del territorio, sono principalmente finalizzati a sostenere e valorizzare le iniziative, eventi e progetti rivolti a:

- a) organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, che si svolgono nel territorio del Comune;
- b) concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali e tipici, quando l'adesione alle stesse sia aperta alle aziende operanti in tale settore ed aventi sede legale o operativa nel Comune di Conselve e la partecipazione sia rappresentativa delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative di promozione per l'immagine territorio e delle frazioni, del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici.

Art. 8 – Criteri di attribuzione contributi e altri benefici in ambito culturale

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i contributi e gli altri benefici, riconosciuti dal Comune, sono finalizzati principalmente a sostenere le attività e le iniziative culturali, educative e ricreative rivolte a:

- a) favorire attività di promozione culturale, educativa e ricreativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) favorire e sostenere la realizzazione nel territorio del Comune di attività teatrali, musicali e cinematografiche di pregio artistico;
- c) favorire, in forma volontaria e gratuita, attività di valorizzazione della Biblioteca Comunale, concorrendo attraverso manifestazioni e iniziative quali ad esempio gruppi di lettura, supporto all'apertura straordinaria, mostre del libro, incontri con l'autore, alla valorizzazione del patrimonio culturale e valoriale della comunità;
- d) favorire la promozione di scambi di conoscenze educative e culturali fra le realtà associative del Comune e di quelle di altre comunità nazionali o straniere;
- e) favorire e sostenere la realizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 9 – Criteri di attribuzione contributi e altri benefici in ambito di

tutela ambientale

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i contributi e gli altri benefici, riconosciuti dal Comune, per sostenere le attività e le iniziative a favore della tutela dell'ambiente sono principalmente rivolti:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali e le azioni ed iniziative utili per la protezione degli stessi.

Art. 10 - Contributi ordinari

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del richiedente: il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate, che emergerà all'esito della disamina della rendicontazione e delle allegazioni svolte dal richiedente.
2. Dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, l'ufficio comunale competente provvede alla pubblicazione di un bando per la concessione dei contributi ordinari sulla scorta degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo contenente tutte le indicazioni circa la documentazione necessaria in fase di presentazione dell'istanza e nelle fasi successive di rendiconto e verifica.
3. Nel caso sopravvengano ulteriori disponibilità di bilancio, l'Amministrazione Comunale pubblicherà un nuovo bando per la concessione di contributi ordinari.
4. Le domande debitamente sottoscritte devono contenere i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente, ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione Comunale;
 - c) programma delle iniziative che si intendono svolgere: il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sotto l'aspetto sia economico che operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire e specifica indicazione dell'assenza dello scopo di lucro;
 - d) bilancio dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa non sia deducibile, comprensivo dell'importo che si intende chiedere al Comune;
 - e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
 - f) dichiarazione che escluda situazione debitorie pregresse nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
 - g) dichiarazione che indichi eventuali ulteriori richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione Comunale;
 - h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
 - i) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
 - j) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - k) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione;
 - l) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
 - m) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;

n) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.

5. L'ammontare del contributo erogabile è determinato sulla base di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti.
6. L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale, escludendo le iniziative che beneficeranno nel medesimo anno solare di un contributo straordinario;
 - b) accesso gratuito all'evento organizzato;
 - c) rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate, escludendo le iniziative che hanno beneficiato di un contributo straordinario nel periodo di riferimento;
 - d) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto e della capacità di autonomia finanziaria;
 - e) coinvolgimento di persone in giovane età (da precisare nel bando a seconda delle aree interessate) e delle persone con disabilità nelle attività del richiedente;
 - f) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti o associazioni operanti nel territorio comunale;
 - g) periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale;
 - h) applicazione di buone pratiche di sostenibilità ambientale;
 - i) dimostrazione di aver frequentato o realizzato attività di formazione sui temi del Terzo Settore, dell'associazionismo e del volontariato;
 - j) supporto fornito al Comune in occasione di eventi, manifestazioni e iniziative dallo stesso organizzate.
7. Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande e all'attribuzione dei punteggi.
8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il funzionario responsabile può avvalersi di una commissione interna appositamente nominata.
9. Il contributo verrà attribuito/fissato entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato nel Bando per l'introduzione delle richieste di contributo ed effettivamente erogato all'esito della rendicontazione di cui all'art. 10 comma 12: qualora si renda necessaria una integrazione documentale da parte di uno o più soggetti richiedenti, il termine si interrompe sino alla presentazione al competente ufficio dell'integrazione richiesta. La valutazione della domanda è effettuata solo in presenza della documentazione completa: qualora la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
10. Non saranno considerate ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese relative a compensi, anche parziali, per prestazioni di qualsiasi tipo effettuate dal richiedente o dai soci.
11. Per i soggetti che operano in ambito sportivo di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, verrà pubblicato un bando finalizzato all'erogazione di un contributo ordinario e i criteri ivi declinati dalla Giunta Comunale terranno in considerazione in via prevalente gli elementi di seguito descritti:
 - numero ed età degli atleti iscritti e partecipanti alle attività sportive e residenza degli stessi nel territorio comunale;
 - numero attività praticate;
 - numero e qualificazione degli istruttori;
 - numero istruttori volontari, cui è attribuito solo un rimborso spese;
 - numero atleti che beneficiano di riduzioni o di qualsivoglia agevolazione per la pratica sportiva come da specifica indicazione dei Servizi Sociali dell'ente.

Le domande introdotte tramite apposito modulo reperibile sul sito istituzionale dell'ente debitamente compilate e sottoscritte devono contenere i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente, ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione Comunale;
- c) programma delle iniziative che si intendono svolgere per l'anno di riferimento (relazione sintetica);

- d) bilancio dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa non sia deducibile, comprensivo dell'importo che si intende chiedere al Comune;
 - e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
 - f) dichiarazione che escluda situazione debitorie pregresse nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
 - g) dichiarazione che indichi o escluda analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione Comunale;
 - h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
 - i) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
 - j) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - k) dichiarazione relativa al numero dei soggetti partecipanti all'associazione;
 - l) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
 - m) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.
12. Il contributo verrà erogato entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato nel Bando per l'introduzione delle richieste: qualora si renda necessaria una integrazione documentale da parte di uno o più soggetti richiedenti, il termine si interrompe sino alla presentazione al competente ufficio della integrazione richiesta. La valutazione della domanda è effettuata solo in presenza della documentazione completa: qualora la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
13. Qualora il soggetto intenda partecipare al bando dei contributi ordinari di cui ai commi 1-10 che precedono, le voci ora riportate non genereranno alcun punteggio utile ai fini del riconoscimento del contributo ordinario.

Art. 11 - Contributi straordinari

1. La concessione di contributi straordinari consiste nell'assegnazione di una somma in denaro, senza o con previa pubblicazione di un bando, che può essere erogata a sostegno di iniziative, eventi e progetti di carattere straordinario organizzati nel territorio comunale e ritenuti dall'Amministrazione Comunale di particolare rilievo, anche se ricorrenti e rientranti tra le manifestazioni di carattere tradizionali.
2. Le domande per l'assegnazione del contributo straordinario, presentate utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e pubblicato sul sito internet istituzionale, devono essere sottoscritte dal richiedente ed essere complete di quanto segue:
 - a) relazione dettagliata sull'iniziativa, progetto o evento, nella quale saranno evidenziati gli scopi perseguiti e riconducibili alle finalità indicate all'art. 2 dello Statuto comunale;
 - b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
 - c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
 - d) dichiarazione che indichi se il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
 - e) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
 - f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data della

manifestazione o dell'avvio del progetto. In casi motivati di particolare rilevanza potranno essere prese in considerazione domande pervenute oltre il termine suindicato.

4. La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo deciderà sulla richiesta di contributo straordinario e sull'ammontare dello stesso, nel rispetto dei criteri contemplati nel presente Regolamento e delle risorse disponibili e stanziati nel bilancio comunale tenendo conto dei seguenti elementi:
 - caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - accesso gratuito al pubblico all'iniziativa o evento;
 - qualità dell'iniziativa programmata, nonché del costo presunto e della capacità di autonomia finanziaria;
 - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti o associazioni operanti nel territorio comunale.
5. L'assegnazione di contributo straordinario non preclude al beneficiario l'assegnazione da parte del Comune di ulteriori contributi straordinari o benefici nel medesimo anno solare.
6. Al fine di ottenere la liquidazione del contributo straordinario, il beneficiario deve presentare al Comune, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, evento o progetto, per cui ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
 - a) relazione sintetica dell'evento;
 - b) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - c) il disavanzo emergente dal bilancio dell'iniziativa, per cui il contributo non potrà eccedere l'entità dello stesso;
 - d) fatture quietanzate od ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
 - e) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
 - f) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
 - g) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.
7. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa (copia delle fatture, ricevute, scontrini, contabili di pagamento et similia) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari.
8. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo: i documenti giustificativi intestati ad altri saranno ritenuti inammissibili in sede di rendiconto.
9. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni et similia) devono essere prodotti in copia e allegati ad una dichiarazione del richiedente che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo.
10. Il contributo straordinario non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate, che emergerà all'esito della disamina della rendicontazione e delle allegazioni svolte dal richiedente.
11. Fermo quanto disposto ai commi che precedono, il soggetto che ha introdotto la richiesta di contributo straordinario, può richiedere che parte del contributo medesimo nella misura non superiore al 50%, sia erogato prima della conclusione dell'evento, progetto o iniziativa, per un massimo di due ratei. Tale richiesta deve essere precisata nel momento in cui viene inoltrata la domanda di contributo straordinario e approvata dalla Giunta.

Il rateo del contributo, verrà erogato sulla scorta della rendicontazione effettuata con le modalità descritte del presente articolo, entro 30 giorni dal deposito del rendiconto parziale e della relativa documentazione giustificativa.
12. Al termine dell'evento, progetto o iniziativa il preposto ufficio comunale effettuerà un esame della rendicontazione complessiva e provvederà al saldo del contributo straordinario, fermo restando che nell'ipotesi in cui l'evento, progetto o iniziativa non siano stati realizzati o sia stato realizzato solo in parte, l'ente richiederà la ripetizione totale o parziale del contributo straordinario già versato.
13. I soggetti assegnatari del contributo decadono dal diritto di ottenerlo nel caso in cui:

- non realizzino le iniziative o le attività previste;
 - non presentino la rendicontazione finale entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa, o non forniscano le integrazioni e i chiarimenti richiesti.
14. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti, per la realizzazione dei quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni fornite dai componenti del soggetto proponente e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano volontariamente ad esse, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
15. Nel caso della realizzazione di un progetto il beneficiario dovrà documentare lo stato di attuazione dello stesso: il beneficiario, inoltre, è tenuto a dare evidenza nella pubblicità utilizzata per dare diffusione e visibilità dell'evento, dell'iniziativa o progetto del supporto fornito dal Comune.

Art. 12 Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative al godimento di un bene comunale mediante:
 - concessione temporanea e/o continuativa di sale, aree e immobili comunali a titolo gratuito o agevolato secondo le indicazioni dell'apposito regolamento comunale: tale vantaggio potrà essere riconosciuto anche a partiti politici o organizzazioni sindacali per iniziative pubbliche e civiche di interesse generale e non lucrative;
 - concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture e attrezzature sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività, eventi e iniziative rivolti alla promozione, tutela e valorizzazione del territorio e della sua comunità.
2. L'uso dei beni di cui al comma che precede non è cedibile a soggetti terzi ed è disposto su domanda dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
3. In caso di necessità inderogabili del Comune, l'ente si riserva la facoltà di revocare l'uso dei beni precedentemente concessi.
4. L'utilizzo dei beni di cui al presente articolo viene disciplinata dal provvedimento del responsabile del settore competente. L'assegnazione potrà prevedere idonee garanzie/cauzione per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
5. La concessione è sempre subordinata al rispetto delle norme della sicurezza e dell'agibilità per l'utilizzo dei locali.
6. Resta a carico del richiedente l'obbligo di adempiere alle prescrizioni relative alla sicurezza, al corretto montaggio di installazioni, alle richieste di segnalazioni certificate di inizio attività, alla SIAE, alla predisposizione di adeguati contenitori per la raccolta rifiuti: il richiedente è tenuto a custodire il locale con la diligenza del buon padre di famiglia e a provvedere alla pulizia dei locali prima della restituzione.

Art. 13 Contributi alle scuole paritarie

1. Il Comune in considerazione del carattere di pubblico servizio e dell'importante funzione sociale svolta nell'ambito locale, dalle scuole dell'infanzia e primaria non statali paritarie, può stipulare con esse apposite convenzioni per garantirne, nell'interesse della comunità, la continuità e regolarità di funzionamento nell'ottica delle pubbliche finalità nel campo formativo educativo.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione, a cui darà esecuzione il competente funzionario con adozione di appositi atti.
3. La convenzione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - la durata, l'entità del contributo complessivo assegnato alle scuole ed i criteri di suddivisione delle risorse;
 - gli oneri e gli impegni reciproci, quali la trasmissione al Comune dei dati richiesti per l'erogazione del contributo, comprendenti:
 - il bilancio / rendiconto di gestione dell'esercizio precedente;
 - il numero ed età dei bambini residenti e frequentanti;
 - numero delle sezioni;

- indicazione del personale docente e non;
 - orario scolastico applicato, compreso eventuale pre e/o doposcuola;
 - entità delle rette a carico delle famiglie.
4. L'inadempimento agli obblighi di trasmissione della prescritta documentazione costituisce condizione ostativa dell'accesso al beneficio.
5. I contributi saranno erogati ai soggetti richiedenti secondo i seguenti criteri di massima, demandando alla Giunta Comunale la determinazione precisa e dettagliata di ripartizione delle risorse disponibili:
- a) numero delle sezioni o classi;
 - b) numero dei bambini;
 - c) numero bambini con disabilità e numero docenti di sostegno
 - d) scuole frazionali;
 - e) sezioni "Primavera" attivate presso le scuole;
 - f) servizio di pre-scuola e post scuola;
 - g) servizio di doposcuola con assistenza allo studio aperto anche ad alunni di altre scuole;
 - h) attività o eventi aperti alla cittadinanza;
 - i) collaborazione con enti e associazioni del territorio a beneficio di tutta la collettività.
6. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate, che emergerà all'esito della disamina del bilancio e rendiconto fornito dal richiedente e riferito all'anno precedente. Si precisa che l'erogazione dei contributi ministeriali a supporto delle iniziative educative 0-6 anni è disciplinata da apposita disciplina e non rientra nel presente regolamento.

Art. 14 - Patrocinio Comunale

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro. Il patrocinio è concesso anche nell'ipotesi in cui l'iniziativa abbia una finalità di beneficenza e solidarietà o i ricavi siano destinati a sostenere altre iniziative del richiedente aventi carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico rilevanti per il territorio comunale. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. Il patrocinio comunale può essere concesso anche a partiti politici, movimenti di natura politica e organizzazioni sindacali, limitatamente ad iniziative:
 - a) aperte al pubblico e rivolte a tutta la cittadinanza;
 - b) aventi finalità sociali, culturali, educative, commemorative, civiche o di promozione del dialogo democratico.
4. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposita comunicazione del Sindaco.
5. Al fine di ottenere la concessione di patrocinio, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa, dell'attività o del progetto. Il patrocinio può essere concesso eccezionalmente, a seguito di domanda giunta oltre il suindicato termine, solo per iniziative, attività o progetti legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso non sono concessi patrocini per iniziative, attività o progetti già conclusi o avviati al momento della presentazione dell'istanza.
6. La domanda deve essere formulata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, pubblicata sul sito internet istituzionale, entro il termine di cui al comma 4.
7. La richiesta di concessione, indirizzata al Sindaco presso la sede comunale, deve contenere, pena l'irricevibilità, i seguenti dati:
 - a) l'esatta e dettagliata descrizione dell'iniziativa, dell'attività o del progetto;
 - b) l'ambito specifico in cui l'iniziativa, l'attività o il progetto sono promossi;
 - c) il fine pubblico perseguito e la rilevanza sociale dell'iniziativa;
 - d) la data o l'arco temporale di svolgimento degli stessi;

- e) l'indicazione del luogo, con particolare riferimento all'assenza di barriere architettoniche o il riferimento ai mezzi e alle azioni poste in essere per la loro temporanea eliminazione;
 - f) l'assenza di scopo di lucro o l'impegno a devolvere in beneficenza il ricavato dell'iniziativa: in tal caso, verrà indicato il nominativo del soggetto beneficiario;
 - g) la descrizione del materiale promozionale – pubblicitario che s'intende produrre con l'impegno a presentare la bozza dello stesso, se disponibile al momento della domanda.
8. La concessione del patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo al Comune in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa. Resta in capo al richiedente la responsabilità dell'organizzazione degli stessi, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti ai sensi di legge (occupazione suolo pubblico, pubblica sicurezza, diritti d'autore, autorizzazioni sanitarie ecc...), qualora necessari. Il Comune resta altresì estraneo a qualunque rapporto, fonte di obbligazione, che si venga a costituire fra i beneficiari del patrocinio e soggetti terzi.
9. Saranno riconosciute le esenzioni o le riduzioni di tariffe previste per legge o da regolamenti comunali.
10. Il patrocinio è concesso per singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere concesso in via permanente. Qualora si tratti di iniziative, attività o progetti che si ripetono periodicamente nell'arco dell'anno, nella domanda devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative, attività o progetti che si ripetono annualmente, l'istanza deve essere riformulata ogni anno.
11. Il patrocinio può essere concesso unitamente all'autorizzazione ad usare lo stemma comunale oppure può essere oggetto, su specifica richiesta, di concessione disgiunta.
12. Il patrocinio deve essere menzionato in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, dell'attività o del progetto come comunicati, manifesti, opuscoli, pubblicazioni, cataloghi ecc..., i quali devono riportare la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Conselve*" unitamente alla stampa dello stemma del Comune di Conselve, se oggetto di autorizzazione.
13. Il Comune può sempre eseguire controlli per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio stemma. Qualora si riscontrino difformità in merito, l'Amministrazione può assegnare all'interessato un termine per la regolarizzazione oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma in caso di mancata rispondenza ai criteri stabiliti dall'Ente.
14. In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale provvederà a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 Pubblicità del contributo o del beneficio riconosciuto.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati, beneficiari dei contributi e/o agevolazioni, di cui ai precedenti artt. sono tenuti a far risultare in modo evidente il concorso del Comune attraverso gli atti ed i mezzi con i quali effettuano l'annuncio e la promozione delle iniziative.

Sulla domanda dei benefici di cui al precedente comma, il richiedente dovrà indicare le modalità e i canali con cui intende pubblicizzare l'iniziativa o il progetto per i quali richiede l'intervento comunale.

Al momento della rendicontazione del contributo straordinario, di cui al precedente art., la mancata produzione del materiale pubblicitario con l'evidenziazione del concorso del Comune, come indicato sulla richiesta, comporta, in sede di liquidazione, la riduzione del 50% del contributo assegnato.

Art. 16 Responsabilità dell'Ente

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti, e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti

nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

Art. 17 - Trattamento dei dati

La pubblicazione e la diffusione dei dati relativi alla concessione di contributi e di vantaggi economici avverranno nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.

Art. 18 - Efficacia del regolamento e norme finali.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2026: per l'effetto sino al 31 dicembre 2025, continuerà ad applicarsi il vigente *"Regolamento ex art. 13 della Legge 241/1990 per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e ad associazioni pubbliche e private"* approvato con deliberazione n. 39 del 14.6.2001 e modificato con deliberazione n. 54 del 5.7.2001.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con lo stesso.